



SISAC

Struttura interregionale sanitari convenzionati

Accordo di regolamentazione dell'accesso ai tavoli negoziali.

Le parti:

SISAC

nella persona del Coordinatore dott. Franco Rossi

firmato

E le OO.SS rappresentative:

- del comparto della Medicina Generale

FIMMG

firmato

SNAMI

firmato

Federazione Medici aderente UIL FPL

Intesa Sindacale CISL Medici – FP CGIL

Medici – SIMET – SUMAI (ammessa con riserva)*

- del comparto della Medicina Specialistica Ambulatoriale, Veterinaria ed altre Professionalità

SUMAI

firmato

Federazione Medici aderente UIL FPL

CISL Medici (ammessa con riserva)*

- del comparto della Pediatria di libera scelta

FIMP

firmato

CIPe

Vista la disciplina inerente le procedure di contrattazione collettiva nel settore della medicina convenzionata, disposta *ex art.* 52, comma 27 della legge 289 del 27 dicembre 2002 e successivamente regolamentata con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano (rep. Atti n. 1805/2003);

Considerata la necessità di stabilire direttive comuni di regolamentazione dell'accesso delle delegazioni ai tavoli negoziali e tecnici al fine di garantire una corretta partecipazione alle trattative, limitare gli oneri economici connessi ed agevolare la programmazione logistica degli incontri;

CONCORDANO

di predisporre e sottoscrivere il presente atto, impegnandosi a rispettarne il contenuto demandando alla SISAC il compito di verificarne la corretta applicazione.



SISAC

Struttura interregionale sanitari convenzionati

Art. 1 - Partecipazione

1. La partecipazione alle riunioni di negoziato contrattuale, di natura tecnica, ed ogni altro incontro da tenersi presso la Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati (SISAC) è regolamentata dal presente accordo.

Art. 2 - Composizione delle delegazioni sindacali

1. Ogni delegazione di parte sindacale è composta da un responsabile (rappresentante legale dell'organizzazione o suo delegato) e da un numero di eventuali componenti aggiunti da determinarsi secondo quanto previsto al successivo comma del presente articolo.
2. I componenti aggiunti della delegazione sono determinati in un numero minimo pari ad 1 ed un numero massimo pari a 4 unità da attribuirsi in proporzione al numero di deleghe assegnate secondo la disciplina contrattuale ed in rapporto di un (1) componente ogni ulteriore 10% di livello di rappresentatività sindacale nel comparto attribuibile alla sigla di appartenenza oltre il livello minimo di rappresentatività ai fini della contrattazione (5%).

Art. 3 - Verifica e contestazione

1. E' compito della SISAC verificare la corretta applicazione delle presenti disposizioni.
2. Ad inizio di ogni seduta il Coordinatore della SISAC, o suo delegato, dispone la verifica della composizione delle delegazioni sindacali. L'eventuale delega, per la sostituzione del rappresentante legale dell'Organizzazione Sindacale, dev'essere trasmessa a mezzo di comunicazione scritta fatta pervenire alla Segreteria della SISAC, perché possa essere allegata al verbale della riunione.
3. In caso di irregolarità viene data immediata comunicazione al responsabile della delegazione sindacale ed al diretto interessato.
4. Il componente la delegazione sindacale eccedente il numero consentito non può, in ogni caso, ricevere attestato di partecipazione alla seduta. La data, l'ordine del giorno e il nome dei partecipanti a ciascuna seduta saranno pubblicati sul Sito internet della SISAC.

Roma, 5 ottobre 2007